

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

(Provincia di Napoli)

PROPONENTE: _____
AREA: Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
Ufficio: _____
Proposta numero 21 del _____

Pubblicata all'Albo Pretorio
Per giorni 15 consecutivi a partire dal _____
L'addetto alle affissioni

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 11/05/2011

OGGETTO: Proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei passi carrabili.

Oggi undici maggio duemilaundici ore 16,45 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in Sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Alla prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
Aliperta Luigi	Si	Di Palma Giuseppe	Si
Aliperta Gennaro	Si	Di Sarno Carmine	Si
Allocca Alfonso	Si	Di Sarno Salvatore	Si
Allocca Mariano	Si	Esposito Riziero	No
Allocca Raffaele	Si	Iorio Nunzio	Si
Auremma Alfonso	Si	Maione Raffaele	Si
Auremma Pasquale	Si	Maione Umberto	Si
Beneduce Costantino	Si	Mocerino Antonio	Si
Bottino Gennaro	Si	Pappalardo Luigi	No
Carotenuto Gennaro	Si	Parisi Antonio	No
Cimmino Alessandro	No	Piccolo Vincenzo	Si
Cimmino Luigi	No	Polliere Mauro	No
Cimmino Michele	Si	Rianna Arturo	Si
D'Avino Sergio	Si	Sommese Giuseppe	Si
De Filippo Vittorio	Si	Tuorto Aniello	Si
de Siervo Alessandra	Si		

Assegnati n. 30+1

In carica n. 30+1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n. 25

Assenti n. 6

Presiede il dott. Di Sarno Carmine nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale .

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto.

sub 1



CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

INDICE:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Ubicazione dei passi carrabili

Art. 4 Dimensione dei passi carrabili

Art. 5 Caratteristiche tecniche dei passi carrabili

Art. 6 Indicazione e Manutenzione dei passi carrabili

Art. 7 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 Titolo autorizzativo

Art. 9 Procedura per la richiesta di autorizzazione – Spese di istruttoria

Art. 10 Passi carrabili temporanei

Art. 11 Passi carrabili già utilizzati

Art. 12 Esclusioni

Art. 13 Canone Tosap

Art. 14 Sanzioni

Art. 15 Norme di rinvio

Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento il Comune di Somma Vesuviana disciplina i passi carrabili su tutte le strade comunali. Il presente regolamento, nel rispetto delle vigenti normative edilizie, urbanistiche e del vigente Codice della strada, prevede:

- a) Modalità per le domande di ottenimento delle autorizzazioni ai passi carrabili, in caso di pratiche edilizie che includono accessi carrabili alle proprietà;
- b) Modalità per le domande per nuove autorizzazioni o modifiche di quelle esistenti;
- c) Modalità per la regolarizzazione dei passi carrabili già utilizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento;
- d) Modalità per le domande di ottenimento di accessi carrabili temporanei.

Art. 2 Definizioni

1. Per passo carrabile si intende quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale atto a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione di veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art 3 Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:

- a. non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b. agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- c. rispettare le norme di legge vigenti.

Art 4 Dimensioni dei passi carrabili

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,50 metri;

2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.

3. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi sono adeguatamente illuminati evitando altresì fenomeni di abbagliamento.

4. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi d'angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.

5. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è ridotta fino a 2,10 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

Art 5 Caratteristiche tecniche dei passi carrabili

1. Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita, qualora si tratti di "accessi diretti", nei percorsi interni, prima dell'immissione in sede stradale, è previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 4,50 metri, con una pendenza massima del 8%; i cancelli o i portoni sono arretrati e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata potranno essere autorizzate chiusure, a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengono da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione e comunque dopo aver dimostrato l'impossibilità dell'arretramento.
4. Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.
5. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad es. interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).
6. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.
7. Il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell'utente se da lui abusivamente realizzato in contrasto con le norme previste dal presente Regolamento e della normativa nazionale vigente.
8. La realizzazione del passo carrabile non deve intralciare il regolare deflusso delle acque meteoriche né interferire con i sottoservizi.

Art 6 Indicazione e Manutenzione dei passi carrabili

- 1 - La presenza di passo carrabile è rilevabile d'ufficio, ed in tali circostanze la mancanza di titolo, sarà sanzionata con le previsioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. .
- 2 - La presenza del passo o accesso carrabile deve essere evidenziata attraverso apposito segnale conforme a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i. all'art. 120 lettera e) (fig. Il 78), con dimensioni normali di 45x25 cm e dimensioni maggiorate di 60x40 cm., allo scopo di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
- 3 - Il cartello oltre ad essere della medesima tipologia prevista dalle norme di Legge che disciplinano la sua configurazione, con riportati gli estremi, con caratteri a stampa indelebile, dell' autorizzazione e dell'anno di rilascio. La mancata indicazione dell'Ente competente al rilascio e degli estremi della autorizzazione comporta l'inefficacia assoluta del divieto di sosta.
- 4 - Il cartello segnaletico è fornito dal competente Ufficio comunale, previa verifica della disponibilità in magazzino, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, previo pagamento della somma prevista dall'Amministrazione comunale per il suo possesso.
- 5 - L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione ed il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

6 - Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale o direttamente sul cancello o serranda di protezione dell'accesso o sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile, possibilmente su di una struttura muraria, in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di 120 centimetri da terra ed una altezza massima non superiore a 220 centimetri,

7 - I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, che non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere ricollocati come ivi previsto.

8 - Ai sensi dell'art. 45, comma 9 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la manutenzione del passo e dell'accesso carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei concessionari, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione.

Art. 7 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1 - La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata oltre che dal presente regolamento, dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento d'esecuzione (art. 44 e segg, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 34 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) e dal presente Regolamento.

2 - La costruzione di nuovi passi ed accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune, Ente proprietario della strada, piazza, area pubblica e/o privata ad uso pubblico su cui vanno ad insistere.

3 - L'autorizzazione di cui al presente articolo è comunque rilasciata nel rispetto delle vigenti normative urbanistico - edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 8 Titolo autorizzativo

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili e la modifica di quelli esistenti deve essere sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda, su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, in ogni caso corredata dalla documentazione in esso prevista.

2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo, seguendo la procedura dettata dalle leggi urbanistiche vigenti e l'eventuale acquisizione dei pareri degli Enti Sovraordinati preposti ai vincoli.

3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

4. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti gli eventuali lavori da effettuare su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

5. Il progetto di realizzazione del passo carrabile dovrà essere conforme alle norme dettate dal presente regolamento e compatibile alla natura dei luoghi e alle caratteristiche delle strade interessate. L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni).

7. L'autorizzazione è concessa a tempo illimitato, fatto salvo la facoltà dell'Amministrazione di chiederne la revisione in caso di lavori edili che interessino gli accessi o altre opere pubbliche per le quali la presenza del passo carrabile costituisca pregiudizio o grave pericolo per la circolazione stradale e/o l'incolumità dei cittadini.

Art 9 Procedura per la richiesta di autorizzazione – Spese di istruttoria

1. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

3. Il procedimento può essere sospeso per richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti sulla istanza.

4. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata previo parere, del competente Comando di Polizia Municipale per i soli aspetti viabilistici, e previa determinazione della Tosap da parte del competente Ufficio, per le rispettive competenze.

5. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria sostenute dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascuna autorizzazione.

Art. 10 Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri, manifestazioni ecc.) per un massimo di 12 mesi, rinnovabili per identici periodi fino alla ultimazione dei lavori edili.

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso cioè non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 11 Passi carrabili già utilizzati

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento gli attuali utilizzatori di accessi carrai devono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria con le modalità indicate nel presente regolamento.

2. Per gli accessi già utilizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione avviene senza ulteriori prescrizioni da parte dell'Amministrazione, salvo il caso che gli accessi arrechino gravi pregiudizi per beni pubblici, sicurezza stradale e incolumità dei cittadini, come da relazione dell'Ufficio tecnico. Possono quindi essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" nel caso in cui sia tecnicamente impossibile o particolarmente

oneroso procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

3. Nel caso in cui siano constatati i pregiudizi di cui al comma precedente l'Ufficio competente può subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad eventuali prescrizioni a carico dei richiedenti.

4. I passi carrabili esistenti che non dovessero essere regolarizzati ai sensi della procedura definita ai precedenti commi saranno a tutti gli effetti considerati privi di autorizzazione.

5. *I passi carrabili già esistenti devono essere regolarizzati nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente regolamento¹.*

Art. 12 Esclusioni

1. Non sono soggetti alle norme di cui al presente regolamento, i passi carrabili aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da segnale di passo carrabile.

Art. 13 Canone Tosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale, è corrisposto all'Ente dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di più titolari o occupanti questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per le aperture degli accessi carrabili, assoggettate al canone Tosap, la superficie in metri lineari secondo la larghezza dell'accesso, le tariffe distinte per categorie, unitamente a riduzione ed eventuale esenzione dal canone, sono stabilite dal vigente regolamento comunale Tosap.

3. Nel caso in cui il titolare della concessione, o, in mancanza, il proprietario dell'immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può chiedere la cancellazione dal canone, previa eliminazione dell'accesso stesso, oppure modifica della struttura in modo tale da impedire permanentemente il transito dei veicoli.

Art. 14 Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

2. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, detta autorizzazione verrà revocata.

3. Il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada è tenuto alla sorveglianza delle aree di accesso carrabile debitamente segnalate dal titolare dell'autorizzazione con l'esposizione dell'apposito cartello, sanzionando le soste vietate ai sensi del Codice della Strada, qualora i parcheggi siano di ostacolo all'accesso di veicoli.

Art. 15 Norme di rinvio

¹ Comma inserito a seguito dei lavori della V ^Commissione Consiliare del 09.05.2011.

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale che è anche l'organismo deputato alle sue modifiche.

La determinazione delle quote per il diritto di istruttoria e sopralluogo possono essere deliberati dalla Giunta Comunale.